

CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Reg. n.

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI MARCHIO

L'anno duemilaventisei, addì..... del mese di aprile, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Alba

T R A

Il COMUNE di ALBA (c.f. 00184260040) rappresentato dall'Avv. Massimo NARDI, nato a Napoli il 22.01.1972, il quale interviene in qualità di Dirigente della Ripartizione Servizi Generali e di Staff del Comune di Alba, a quanto infra autorizzato in forza dell'art.71 del vigente Statuto Comunale;

E

L'Associazione ENTE FIERA DI ALBA (P.IVA: 02945590046) con sede in Alba, P.zza Medford n. 3, rappresentato dal Sig. Axel IBERTI, nato a Canale (CN), il 04.06.1979, che interviene nella sua qualità di Presidente – legale rappresentante

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Alba è titolare pieno ed esclusivo del marchio “Vinum Alba”, depositato il 29/12/2021 per le classi nn. 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 43.
- Il Comune di Alba, intende concedere licenza d'uso di tale marchio a Ente Fiera di Alba, giusto quanto previsto con la deliberazione di Giunta comunale n. ...del .../03/2026 e con decisione di contrarre n. ...del .../03/2026.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della licenza

Con il presente atto, il Comune di Alba conferisce ad Ente Fiera di Alba, che accetta, licenza di uso del marchio Vinum Alba, in premessa indicato.

Il Comune, per il periodo di durata del presente contratto si impegna a non concedere ad altri soggetti, pubblici o privati, licenza d'uso avente il medesimo oggetto. Si riserva, al contempo, il diritto di utilizzarlo direttamente ed in autonomia.

L'associazione licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze se non con il consenso scritto del Comune di Alba. Il marchio potrà essere utilizzato, dalla licenziataria o dagli operatori suoi collaboratori, con riferimento all'organizzazione degli eventi di cui all'allegato calendario (ALLEGATO 1), relativi all'edizione della fiera VINUM 2026.

3. Durata del contratto

La durata della licenza si intende connessa all'organizzazione degli eventi di cui all'allegato calendario, relativi all'edizione della fiera VINUM 2026. In ogni caso, la licenza scadrà il 31/12/2026.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto automaticamente, con espressa esclusione di forme di rinnovo o di proroga tacita.

4. Corrispettivo per la licenza d'uso dei marchi

A titolo di corrispettivo per la licenza d'uso del marchio suindicato, l'Ente Fiera di Alba corrisponderà al Comune di Alba il complessivo importo di euro 8.557,00 oltre IVA. Tale importo dovuto per l'Edizione 2026 della fiera VINUM è stato determinato sulla base di perizia estimativa effettuata da parte di società certificata.

Detto importo sarà corrisposto nella misura di euro 1.000,00 oltre IVA in via anticipata alla sottoscrizione del presente contratto e, a saldo, nella misura di euro 7.557,00 oltre IVA entro e non oltre la data del 30/11/2026.

5. Obblighi della licenziataria

La licenziataria è tenuta a:

- utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del Comune di Alba e della manifestazione stessa;
- organizzare tutti gli eventi indicati nel calendario qui allegato, che si intendono componenti essenziali e imprescindibili di un unico prodotto contraddistinto dal marchio: qualora, per ragioni particolari (quali ad esempio normative, sanitarie o organizzative), sia necessario intervenire in termini sostanziali sul calendario, modificandolo, la licenziataria, ai fini dell'utilizzo del marchio, dovrà richiedere autorizzazione preventiva all'amministrazione comunale; ciò vale anche per l'ipotesi di introduzione di nuovi eventi in calendario;
- occuparsi, senza oneri o responsabilità per l'amministrazione comunale, di ogni aspetto legato a tale organizzazione, compresi, in via non esaustiva, la redazione e condivisione con l'Amministrazione comunale di un piano di sicurezza, al fine di poter predisporre le misure di sicurezza per i singoli eventi e per tutte le aree cittadine coinvolte nella manifestazione, l'ottenimento delle autorizzazioni richieste da ciascun evento e la predisposizione delle misure necessarie per il loro svolgimento in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti;
- consentire a ciascun evento in calendario la presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale, che dovranno avere facoltà di intervento nelle occasioni pubbliche;
- rispettare, in ogni caso, tutte le indicazioni che il Comune fornirà in merito all'organizzazione degli eventi previsti in calendario.

6. Obblighi del licenziante

Il Comune di Alba è tenuto a:

- attivarsi e a assumere ogni iniziativa finalizzata alla tutela del marchio ed al mantenimento della privativa;

- concedere il patrocinio a tutti gli eventi ricompresi nell'allegato calendario.

7. Utilizzo delle sale comunali e cortile della Maddalena

Il Comune di Alba concede alla licenziataria l'utilizzo del Cortile della Maddalena per l'allestimento degli eventi previsti in calendario per i giorni 25/26 aprile – 1/2/3 maggio 2026.

Concede altresì l'utilizzo delle sale espositive del Palazzo Mostre e Congressi e della Sala Beppe Fenoglio per il medesimo periodo.

Le modalità d'uso di tali beni sono esplicitate in apposita convenzione che si allega alla presente scrittura per farne parte integrante (allegato 2).

Per l'utilizzo di tali beni, l'Ente Fiera di Alba si impegna a corrispondere al Comune l'importo di euro 1.000,00 onnicomprensivi, da versarsi entro e non oltre il 30/11/2026.

Qualora, per ragioni non dipendenti dalle parti, gli eventi fieristici dovessero avere una durata inferiore a quella prevista dal calendario, tale rimborso verrà riproporzionato tenendo conto dei periodi di mancato utilizzo.

8. Controlli

L'Ente Fiera di Alba è tenuto a fornire una relazione finale a rendiconto dell'attività svolta, comprensivo degli aspetti contabili. La licenziante avrà diritto di controllare o di far controllare da un esperto di sua fiducia la documentazione gestionale e fiscale relativa all'oggetto del contratto. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento dell'attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

9. Risoluzione anticipata del contratto ed inadempimento

Si considerano inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., in via non esaustiva:

- l'inesatta o parziale realizzazione da parte del licenziatario, del calendario allegato, fatta salva l'impossibilità sopravvenuta non imputabile;

- l'utilizzo del marchio nell'ambito di eventi in relazione ai quali vengano contestate rilevanti violazioni di legge a carico del licenziatario, anche per omesso controllo, che danneggino l'immagine della città;

- la concessione di sublicenze in assenza di autorizzazione da parte del Comune.

Nel caso in cui la risoluzione discenda da inadempimento grave della licenziataria, questa sarà tenuta a corrispondere comunque al Comune di Alba l'intero corrispettivo previsto dall'art. 4, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di mancato tempestivo pagamento, da parte del licenziatario, della rata a saldo così come prevista all'art. 4, vale la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2002, con applicazione di interessi moratori dal giorno della scadenza. Il mancato pagamento del saldo costituisce impedimento alla stipulazione di eventuali ulteriori contratti di licenza relativi ai medesimi marchi con il licenziatario.

10. Protezione del marchio

Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni dei marchi, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili da parte di terzi per effetto dell'uso del marchio.

Nel caso di contestazione da parte di soggetti terzi, sarà a carico del Comune attivarsi per la tutela dei marchi, con costi a suo carico.

11. Garanzie

Il Comune di Alba dichiara che, per quanto a sua conoscenza, il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità della registrazione del marchio.

Il Comune di Alba, tuttavia, non fornisce garanzia in ordine alla validità del marchio stesso e in caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del marchio, la licenziataria non potrà pretendere la restituzione di quanto già corrisposto né il risarcimento dei danni subiti.

12. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile.

13. Spese

Le spese relative al presente atto sono a carico della licenziataria.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, con spese ed oneri a carico del richiedente.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica mediante strumenti informatici ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1), lett.s) del D.Lgs. n. 82/2005.

I dati personali forniti allo scopo di dare esecuzione al presente atto saranno utilizzati esclusivamente per tale finalità, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679 – GDPR.

Per il Comune Avv. Massimo NARDI (firmato digitalmente)

Per l'Ente Fiera Dott. Axel IBERTI (firmato digitalmente)